

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 4-2305

**Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per l'attuazione di interventi di giustizia riparativa e di comunità' per soggetti minori tra Regione Piemonte, Garante Regionale Infanzia e Adolescenza, Centro Giustizia Minorile, Procura e Tribunale per i minorenni e Comuni di Torino e Novara. Spesa di Euro 50.000 - esercizio anno 2020 (cap. 179629/2020).**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

Il “Progetto Riparazione” rivolto ai minori sottoposti a provvedimenti penali, è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 298-41168 del 30.11.1994 ed attuato, in fase sperimentale, in nove zone, per essere successivamente esteso a tutto il territorio regionale, previa rielaborazione effettuata in base ai risultati della sperimentazione (D.G.R.n.164-21893 del 6.8.1997);

il progetto riparazione si articola in 2 tipi di interventi afferenti alla giustizia riparativa:

-interventi finalizzati all’inserimento dei minori in Attività di Utilità Sociale, sulla base di proposte elaborate dai Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria ed i Servizi Minorili del Ministero della Giustizia, avvalendosi delle risorse presenti sui rispettivi territori;

-attività di mediazione per la riconciliazione con la vittima del reato e per la riduzione del danno, assicurate dal Centro per la Mediazione, del quale è titolare il Comune di Torino;

verificato che, nel corso degli anni, la prosecuzione del progetto è stata garantita attraverso un protocollo d’intesa sottoscritto in data 8.2.1999, tra la Regione Piemonte, il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte e la Valle d’Aosta, il Comune di Torino, il Tribunale per i Minorenni di Torino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino e successivamente rinnovato, fino al più recente rinnovo, disposto con D.G.R. n. 24-552 del 10.11.2014, per la durata di 5 anni, dalla data della firma dello stesso, avvenuta in data 25.6.2015 (rep.n. 171);

rilevato che è intento dell’Amministrazione Regionale proseguire nella collaborazione per l’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento penale minorile, in particolare per quanto riguarda la messa in atto di interventi di giustizia riparativa e che favoriscano la permanenza nel contesto naturale di appartenenza del minore sottoposto a provvedimenti penali;

vista l’esperienza finora positivamente realizzata dal Centro per la Mediazione ed attraverso i progetti di inserimento dei minori in Attività di Utilità Sociale.

Inteso che per giustizia di comunità deve intendersi quell’insieme di misure e sanzioni che mantengono gli imputati o gli autori di reato nella comunità, con l’implicazione di alcune restrizioni alla libertà attraverso l’imposizione di condizioni e/o obblighi disposti dall’Autorità Giudiziaria che, nel rispetto degli standards etici internazionali in materia, possono comportare modalità di riparazione del danno derivante dal reato alle vittime o/e alla comunità, come definito dalle Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato del 17.5.2019; le Linee guida sopraccitate precisano inoltre che tratta di ambiti che, pur non sovrapponendosi, sono inevitabilmente destinati ad intersecarsi;

ritenuto utile pertanto estendere il protocollo precedentemente approvato inerente la “giustizia riparativa” all’ulteriore ambito complementare della “giustizia di comunità”;

considerate le competenze in materia dei diversi soggetti istituzionali coinvolti;

vista l'intenzione degli Enti firmatari del precedente Protocollo d'Intesa di proseguire nella collaborazione finalizzata all'attuazione del Progetto Riparazione, nonché il parere favorevole sul testo del nuovo protocollo, espresso dai rappresentanti degli Enti presenti alla riunione dell'apposita Cabina di Regia istituita ai sensi della D.G.R. n. 24-552 del 10.11.2014 in data 15 ottobre u.s. ;

si ritiene opportuno garantire la prosecuzione degli interventi di Giustizia Riparativa e di Comunità su tutto il territorio piemontese, attraverso l'approvazione e successiva stipula del nuovo protocollo d'intesa avente durata triennale di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente Deliberazione.

Ritenuto inoltre coerente ed utile alle finalità del protocollo in oggetto l'adesione della Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, nominata ai sensi della L.R. n. 31 del 9.12.2009, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai minori, attraverso i suoi compiti di vigilanza sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva, così come definito nella L.R. n. 31 del 9.12.2009, sopra richiamata.

Riconosciuta l'esperienza finora svolta dal Comune di Novara, per l'avvio del Centro di Giustizia Riparativa di Novara, quale nuovo Centro di Mediazione, che concorre all'obiettivo di promuovere la nascita e la crescita di poli di Giustizia Riparativa e di Comunità sul territorio regionale che rendano gli interventi più fruibili per i cittadini e più capillari sul territorio regionale, e vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 29.01.2019 del Comune di Novara, "Adesione al protocollo d'intesa per la costituzione e l'avvio del Centro di Giustizia Riparativa di Novara".

Dato atto che il protocollo di cui trattasi sarà stipulato da:

- Regione Piemonte;
- Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza
- Comune di Torino;
- Comune di Novara;
- Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte della Valle d'Aosta e della Liguria;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino;
- Tribunale per i Minorenni di Torino.

Inoltre, considerato che al momento non sono stati individuati sul territorio piemontese eventuali altri poli per le attività di mediazione, oltre al sopracitato polo di Novara, il Comune di Torino continuerà a garantire, attraverso i propri Operatori assegnati al Centro, gli operatori distaccati dal Centro di Giustizia Minorile e l'eventuale apporto di collaboratori esterni e di volontari, conformemente alla normativa vigente, l'espletamento dell'attività di mediazione su tutto il territorio regionale, fatto salvo il contributo regionale per le spese inerenti gli interventi per l'utenza non di competenza del Comune stesso e fatte salve le attività svolte dal Comune di Novara, per quanto riguarda l'utenza di propria competenza, rispetto alle quali il centro per la mediazione del Comune di Torino svolgerà compiti di coordinamento delle attività di giustizia riparativa.

Preso atto che, attraverso la stipula del protocollo d'intesa, l'Amministrazione regionale si impegna a:

- Realizzare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi di Giustizia Riparativa e di comunità, sul territorio regionale, attraverso la raccolta, l'elaborazione dei dati, nonché periodici incontri di raccordo e verifica.
- Assicurare la diffusione della conoscenza della Giustizia Riparativa e di comunità attraverso l'organizzazione, in collaborazione con gli altri firmatari del presente Protocollo, di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte ai servizi e alle risorse del territorio.
- Concorrere al funzionamento del Centro Mediazione, attraverso l'assegnazione al Comune di Torino di un contributo annuale, da quantificarsi compatibilmente con le disponibilità a bilancio regionale, per la parziale copertura delle seguenti voci:
  - spese per la formazione permanente e la supervisione dei mediatori
  - rimborso delle spese per le attività dei mediatori volontari
  - rimborso delle spese per eventuali attività svolte da collaboratori esterni
  - rimborso delle spese per i mediatori dipendenti dal Comune di Torino per attività a favore dell'utenza non di competenza della Città
  - spese di gestione del Centro (utenze, riscaldamento)
  - spese per la copertura assicurativa dei minori /giovani adulti inseriti in progetti di Attività di Utilità Sociale, residenti o domiciliati nella Città di Torino

La Regione Piemonte, inoltre, valuterà, nel corso del triennio di validità del presente protocollo, l'opportunità di attribuire un sostegno economico per il funzionamento del Centro di Mediazione di Novara, da quantificarsi nei limiti delle risorse disponibili a bilancio regionale.

Per la prima annualità di attuazione, il finanziamento a favore del Comune di Torino viene quantificato in € 50.000, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui al cap. 179629/2020, che presenta la necessaria disponibilità.

Il contributo annuale previsto per gli anni successivi al primo sarà quantificato di volta in volta, con apposito provvedimento deliberativo, compatibilmente con le risorse all'uopo stanziare a bilancio regionale.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

visto il D.P.R.448/88;

visto il D.Lgs. 272/89;

vista L.R. 23/2008;

vista la L.R.1/04;

viste le linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato del 17.5.2019;

vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

visto il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018 n. 121;

vista la legge 28 aprile 2014 n. 67;

vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione 2020-2022";

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 03/04/2020 avente ad oggetto "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.",

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

*delibera*

- di approvare, la prosecuzione degli interventi di giustizia riparativa e di comunità a favore dei minorenni sottoposti a provvedimenti penali di cui alla D.G.R. n. 24-552 del 10.11.2014;
- di approvare lo schema di protocollo d'intesa di durata triennale per l'attuazione di interventi di giustizia riparativa e di comunità, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, al fine di regolare i rapporti tra la Regione Piemonte, la Garante Regionale per l'infanzia e l'Adolescenza, il Comune di Torino, il Comune di Novara, il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte - la Valle d'Aosta e la Liguria, il Tribunale per i Minorenni di Torino e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino;
- di demandare l'adozione della nuova stesura delle "*Linee guida in materia di Giustizia Riparativa*", allegate al protocollo approvato con D.G.R. n.24-552 del 10.11.2014, a successivo provvedimento deliberativo, a seguito della revisione e aggiornamento dello stesso documento, a cura della Cabina di regia, in base alle proposte elaborate dal Gruppo tecnico, di cui all'art. 4 del protocollo di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare l'Assessore alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità a sottoscrivere previo impegno di spesa il protocollo medesimo, per quanto di competenza regionale;
- di demandare al Settore competente della Direzione Regionale Sanità e Welfare l'adozione degli atti necessari all'assegnazione ed erogazione al Comune di Torino del finanziamento destinato all'attuazione della prima annualità del Protocollo d'Intesa, quantificato in € 50.000, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui al cap.179629/2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- di rinviare ad appositi provvedimenti deliberativi l'eventuale assegnazione di finanziamenti a favore del Comune di Torino per la compartecipazione alle spese e la relativa copertura per gli anni successivi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera D del D.Lgs.

(omissis)33/2013.

Allegato

## PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E DI GIUSTIZIA DI COMUNITA'

### *Premesso che:*

- La Regione Piemonte, il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (d'ora in poi solo CGM), il Comune di Torino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale per i Minorenni di Torino confermano la volontà di proseguire nella collaborazione istituzionale al fine di garantire l'attuazione di interventi di Giustizia Riparativa sul territorio di competenza;
- Il protocollo d'intesa interistituzionale denominato "Protocollo d'intesa per l'attuazione di interventi di Giustizia Riparativa", firmato in data 25 giugno 2015 deve essere rinnovato;

### *Vista:*

La legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di giustizia riparativa, di mediazione, di sostegno alle vittime di reato e di integrazione tra servizi, ed in riferimento a:

- Le regole minime concernenti l'amministrazione della giustizia per i minori (Regole di Pechino - O.N.U., 1986) – che affermano la necessità del "ricorso a mezzi extragiudiziari" in qualsiasi stato e grado del procedimento, per evitare le "conseguenze negative di una procedura giudiziaria normale", indirizzando il minore verso risposte al reato di tipo restituivo/riparativo.
- La Raccomandazione n° R (92) 16 - Consiglio d'Europa, 1992 – relativa alle Regole Europee sulle Sanzioni e Misure alternative alla detenzione laddove sancisce che tali misure devono perseguire lo scopo di sviluppare in chi ha commesso un reato il senso delle proprie responsabilità nei confronti della società e, in particolare, nei confronti delle vittime.
- La Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei bambini - Consiglio d'Europa, 1996 – laddove sancisce che "per prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedimenti giudiziari riguardanti bambini, gli Stati-Parte incoraggiano l'attuazione della mediazione e di ogni altro metodo di risoluzione dei conflitti e il loro utilizzo per raggiungere l'accordo".
- La Raccomandazione n. 87 (20) del Consiglio d'Europa che incoraggia specificamente "lo sviluppo di procedure di degiurisdizionalizzazione e di ricomposizione del conflitto (mediation) da parte dell'organo che esercita l'azione penale, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema della giustizia penale e le conseguenze che ne derivano"
- La Raccomandazione (99) n.19 - Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, anno 1999 – avente per oggetto la mediazione in ambito penale che viene indicata come il "procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)".
- La Declaration of Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters - O.N.U., 2000 –. Il documento definisce riparativo ogni procedimento "in cui la vittima, il reo e/o altri soggetti o membri della comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla soluzione della questione emersa dall'illecito, spesso con l'aiuto di un terzo equo e imparziale".
- La Direttiva 2012/29 dell'Unione Europea del 25/10/2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che sostituisce la decisione quadro 2001/220 GAI, e alla quale gli Stati membri devono dare applicazione entro il 2015,
- La Raccomandazione CM/Rec (2018) 8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla Giustizia Riparativa in materia penale.
- Il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" all'art. 9 prevede che, in ogni stato e grado del procedimento, l'autorità giudiziaria si avvalga dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza dell'ente locale per acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne il grado di responsabilità, valutare

la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Al magistrato è altresì consentito di “sentire il parere di esperti”, potendo prescindere dalle formalità di procedura. All’art.28, nell’ambito della sospensione del procedimento e messa alla prova, il giudice può far ricorso a due categorie di prescrizioni: quelle dirette a riparare le conseguenze del reato e quelle dirette a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

- Il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018 n. 121 recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni...”, e successive Linee di indirizzo del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, che all’art.1 prevede che l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità debba favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Per quanto riguarda l’area penale interna prevede, all’art.23, che tra le sanzioni per infrazioni disciplinari vengano svolte “attività dirette a rimediare al danno cagionato”
- Il Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace” offre un riconoscimento formale alla mediazione e alla giustizia riparativa, prevedendo la possibilità di ricorrere a centri e strutture pubbliche o private di mediazione, per gli illeciti procedibili a querela di parte, nonché una nuova ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale e di causa estintiva del reato in seguito a condotte riparatorie.
- La legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” all’art. 19 prevede che “i Comuni associati, nell’ambito dei piani di zona, realizzano il coordinamento con gli organi periferici delle Amministrazioni statali, con particolare riferimento all’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia”.
- La legge 117 dell’11 agosto 2014 che estende la competenza dei Servizi Minorili della Giustizia fino al compimento del venticinquesimo anno d’età per coloro che hanno commesso reati da minorenni;
- La legge 7 aprile 2017 n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".
- La legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004 n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” il cui art. 51 prevede la realizzazione di politiche tese a ridurre la conflittualità sociale e a favorire l’elaborazione, a livello locale, di progetti tesi a creare una nuova cultura sui problemi della devianza e della sicurezza e promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione tra vittime e autori di reati.
- La Legge della regione Piemonte 9 dicembre 2009 n. 31 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza”, che prevede tra le funzioni della Garante la promozione della conoscenza e dell’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell’infanzia e dell’adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione (art. 2, c. 1, lett. a); la vigilanza sull’applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull’applicazione e l’attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva (art. 2, c. 1, lett. b); la promozione, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, di iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l’accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva (art. 2, c. 1, lett. n).
- La Legge della regione Piemonte 5 febbraio 2018 n. 2 che fornisce disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
- La DGR 12 -7984 del 7/01/2008 “Linee guida sulla collaborazione tra servizi dell’Amministrazione della Giustizia, servizi dell’Ente Locale ed Autorità Giudiziarie minorili nell’applicazione del DPR 448/88. Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”.
- La deliberazione della Città di Torino del 29/1/2002 relativa alle politiche in favore dei minori coinvolti nell’area del penale.
- Il Protocollo d’intesa tra la Città di Torino e il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e Massa Carrara deliberato il 16/03/2016 e al relativo protocollo operativo sottoscritto in data 13 dicembre 2018 dalla Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro;

- Il Decreto Ministeriale 17 novembre 2015 a seguito del quale è stato istituito all'interno del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, l'Ufficio II con competenze specifiche in materia di promozione della giustizia riparativa e della mediazione nonché di monitoraggio degli interventi su tutto il territorio nazionale.
- Le "Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato" emanate nel maggio 2019.

### ***Considerato che:***

- Per giustizia riparativa si intende ormai concordemente un modello di giustizia che vede coinvolti la vittima, l'autore del reato e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la ripresa o l'avvio di un dialogo tra le parti, la loro eventuale riconciliazione, la riparazione, anche simbolica, del danno ed il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.
- La giustizia riparativa prospetta il superamento della logica della punizione a partire da una lettura del reato inteso non più soltanto come illecito commesso contro la società che ne ha previsto la sanzione, ma principalmente nella sua dimensione relazionale, come frattura di un legame esistente o come evento critico dal quale potrebbe prendere avvio la costruzione di un legame sino ad allora reso impossibile dalla mancanza di un reciproco riconoscimento.
- La giustizia riparativa si può realizzare, in ogni fase del procedimento penale, attraverso programmi che includono: la mediazione autore-vittima, la mediazione indiretta attraverso scuse formali (apologies), incontri tra vittime e autori di reato analoghi a quello subito, incontri di mediazione allargata, Attività di Utilità Sociale derivanti da un accordo tra le parti.
- Le prescrizioni di riparazione alla comunità, in forma di Attività di Utilità Sociale (AUS), pur esprimendo una significativa valenza riparativa nei confronti della società, e per questo motivo comprese nel presente protocollo, rientrano nel paradigma di Giustizia di Comunità ma si collocano al confine del concetto di Giustizia Riparativa per il carattere vincolante e non volontario delle stesse.
- Attraverso gli interventi propri della giustizia riparativa si persegue la responsabilizzazione del minore verso il singolo o la collettività danneggiati. I ragazzi autori di reato, entrando a diretto contatto con le conseguenze del loro comportamento acquisiscono maggiore consapevolezza delle proprie azioni e questo "movimento" di pensiero e di azione contribuisce a ridurre il rischio di recidiva;
- i programmi di giustizia riparativa sono costruiti con un'attenzione particolare alla vittima del reato offrendo la possibilità, attraverso la mediazione, di essere soggetto attivo nella vicenda che la riguarda, dando voce alla sofferenza, alla necessità di comprensione degli eventi, al bisogno di riparazione.
- Sono ormai consolidati sul territorio di competenza del Distretto di corte d'Appello di Torino gli interventi di: mediazione penale attraverso l'attività del Centro Mediazione di Torino, - e riparazione diretta ed indiretta attraverso l'impegno dei giovani in Attività di Utilità Sociale su attivazione dei Servizi territoriali, dei Servizi Minorili della Giustizia e del Centro Mediazione.
- Nel periodo di attuazione del precedente protocollo, si è resa significativa l'esperienza del Comune di Novara, nella creazione di un nuovo polo di Giustizia Riparativa sul territorio regionale in modo da rendere più fruibili e capillari gli interventi in tale ambito.
- Ritenuto utile alle finalità del protocollo in oggetto l'adesione della Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, attraverso i suoi compiti di vigilanza sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva, così come definito nella L. R. n. 31 del 9.12.2009. Rilevata anche, ai fini del presente protocollo, la competenza della Garante in relazione alla formazione dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 47/2017 e l'attività di sostegno all'esercizio delle funzioni di tutela in favore dei medesimi.

## **Tra**

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata da..... domiciliato ai fini del presente protocollo in Torino c/o Regione Piemonte, P.za Castello 165 Torino, delegato alla firma del presente protocollo ai sensi della DG.R.....

E: il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (C.F. n. 97566240012) rappresentato dal Dirigente, ....., nato a ..... il ....., domiciliato ai fini del presente protocollo presso il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, Corso Unione Sovietica 327-Torino;

E: Comune di Torino (C.F. n. 00514490010) rappresentato da.....domiciliato ai fini del presente protocollo c/o Comune di Torino, P.za Palazzo di Città 1 Torino

E: Comune di Novara (C.F. n....) rappresentato da..... domiciliato ai fini del presente protocollo c/o Comune di Novara, ....

E: Il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta (codice fiscale 97519570010) rappresentato dal Presidente....., domiciliato ai fini del presente protocollo presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta, corso Unione Sovietica 325 Torino;

E: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (C.F. n. 96634950016) rappresentata dal Procuratore ....., nata a ..... il ....., domiciliata ai fini del presente protocollo c/o Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, C.so Unione Sovietica 325 Torino

La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza....., nata a ..... il ..... e domiciliata ai fini del presente Protocollo presso la sede del Consiglio regionale, Piazza Solferino 22, Torino

### ***Si conviene e si stipula quanto segue:***

#### **Art. 1**

#### **Istituzioni coinvolte e loro compiti**

La **Regione Piemonte** si impegna a:

- Realizzare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi di Giustizia Riparativa, sul territorio regionale, attraverso la raccolta, l'elaborazione dei dati, nonché periodici incontri di raccordo e verifica
- Assicurare la diffusione della conoscenza della Giustizia Riparativa attraverso l'organizzazione, in collaborazione con gli altri firmatari del presente Protocollo, di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte ai servizi e alle risorse del territorio
- Concorrere al funzionamento del Centro Mediazione, attraverso l'assegnazione al Comune di Torino di un contributo annuale, da quantificarsi compatibilmente con le disponibilità a bilancio regionale, per la parziale copertura delle seguenti voci:
  - spese per la formazione permanente e la supervisione dei mediatori
  - rimborso delle spese per le attività dei mediatori volontari
  - rimborso delle spese per eventuali attività svolte da collaboratori esterni
  - rimborso delle spese per i mediatori dipendenti dal Comune di Torino per attività a favore dell'utenza non di competenza della Città
  - spese di gestione del Centro (utenze, riscaldamento)
  - spese per la copertura assicurativa dei minori /giovani adulti inseriti in progetti di Attività di Utilità Sociale, residenti o domiciliati nella Città di Torino
- valutare, nel corso del triennio di validità del presente protocollo, l'opportunità di attribuire un sostegno economico per il funzionamento del Centro di Mediazione di Novara, da quantificarsi nei limiti delle risorse disponibili a bilancio regionale.

**Il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte la Valle d'Aosta e la Liguria** si impegna a:

- Realizzare gli interventi di Giustizia Riparativa attraverso l'operatività dei propri Servizi Minorili
- Incrementare la collaborazione con servizi territoriali, associazioni, e agenzie, interessati alla promozione e attivazione di percorsi orientati alla giustizia riparativa
- Garantire la presenza di un funzionario che promuova il raccordo dei programmi di Giustizia Riparativa che coinvolgono il CGM e le relazioni con i soggetti firmatari, il Centro di Mediazione di Torino e il Centro di Giustizia Riparativa di Novara
- Garantire l'operatività del Centro Mediazione di Torino attraverso il distacco di personale dei servizi della Giustizia Minorile, per un minimo di n. 18 ore settimanali.
- Mantenere i rapporti con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio II – in relazione ad azioni di implementazione dei programmi di Giustizia Riparativa, nuove sperimentazioni, monitoraggio quanti-qualitativo di tutte le attività
- Rilevare i dati relativi agli interventi di Attività di Utilità Sociale attivati su base regionale e fornirli alla Regione per il monitoraggio della DGR 12/2008.
- Concorrere ad implementare, in particolare con il contributo dell'USSM di Torino, i rapporti di collaborazione con associazioni e altri soggetti per l'attivazione di progetti di Attività di Utilità Sociale.
- Favorire la partecipazione del proprio personale ai momenti di formazione e di aggiornamento in tema di giustizia ripartiva, nei limiti del budget assegnato dal Ministero
- Partecipare all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione, di formazione e di ricerca sui temi della giustizia riparativa rivolti agli operatori dei servizi territoriali e del privato sociale
- Garantire la copertura assicurativa ai minori e giovani adulti, residenti o domiciliati al di fuori del territorio della Città di Torino, inseriti in progetti di Attività di Utilità Sociale.

**Il Comune di Torino** si impegna a:

- Garantire, attraverso un proprio funzionario, il coordinamento delle attività del Centro Mediazione di Torino.
- Sostenere la realizzazione degli interventi di Giustizia Riparativa attraverso la sensibilizzazione dei servizi socio-assistenziali, socio-culturali e delle istituzioni scolastiche.
- Realizzare le attività del Centro Mediazione attraverso l'impiego di personale comunale (2 operatori a 24 h. settimanali). Ad implementazione dell'attività svolta dal personale comunale si prevede l'assunzione, a seguito di bando ad evidenza pubblica, di 2 mediatori collaboratori esterni, previo finanziamento della Regione Piemonte, al fine di permettere una implementazione fino a 36 ore settimanali, per un totale complessivo di ore pari a 84.
- Garantire i programmi di Attività di Utilità Sociale riferiti ai minori e giovani adulti residenti sul territorio cittadino o - se stranieri - ivi dimoranti, attraverso l'individuazione di 2 educatori professionali della Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro - per un totale complessivo di 30 ore settimanali.
- Garantire la copertura assicurativa ai minori e giovani adulti, residenti o domiciliati sul territorio della Città di Torino, inseriti in progetti di Attività di Utilità Sociale
- Garantire, con il proprio personale, l'espletamento dell'attività di mediazione sul territorio di competenza del Tribunale per i Minorenni di Torino, fatto salvo il rimborso della spesa da parte della Regione Piemonte per l'utenza non di competenza della Città
- Favorire la partecipazione del proprio personale ai momenti di formazione e di aggiornamento in tema di Giustizia Riparativa
- Partecipare all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione e di formazione sui temi della Giustizia Riparativa attraverso la propria Agenzia Formativa SFEP
- Partecipare ad attività di ricerca sugli interventi di Giustizia Riparativa
- Garantire la messa a disposizione e l'utilizzo dei locali attualmente destinati al Centro Mediazione di Torino e relative utenze (telefono, luce e riscaldamento)
- Assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili, la dotazione di attrezzature e di strumentazione informatica necessaria allo svolgimento di tutte le attività del Centro Mediazione

## **Il Comune di Novara** si impegna a:

- Garantire, attraverso personale proprio, il coordinamento delle attività del Centro di Giustizia Riparativa di Novara.
- Garantire la prosecuzione della collaborazione con il Centro Mediazione di Torino, finalizzato al raggiungimento della piena autonomia del Centro di Novara, così come previsto dall'art. 2 del Protocollo di Intesa per la costituzione e l'avvio del Centro di Giustizia Riparativa di Novara.
- Sostenere la realizzazione degli interventi di Giustizia Riparativa attraverso la sensibilizzazione dei servizi socio-assistenziali, socio-culturali, delle istituzioni scolastiche e dei servizi sanitari specialistici.
- Realizzare le attività del Centro Mediazione attraverso l'impiego di proprio personale comunale (2 operatori a 18/20 ore settimanali). Ad implementazione dei 2 operatori, si prevede il coinvolgimento di 3 volontari, precedentemente ed appositamente formati, al fine di permettere una implementazione fino a 8 ore settimanali.
- Garantire i programmi di Attività di Utilità Sociale riferiti ai soggetti residenti sul territorio cittadino o - se stranieri - ivi dimoranti, attraverso personale proprio.
- Garantire la copertura assicurativa ai minori e giovani adulti, residenti o domiciliati sul territorio della Città di Novara, inseriti in progetti di Attività di Utilità Sociale.
- Garantire, con il proprio personale, l'espletamento dell'attività di mediazione per la Provincia di Novara di competenza del Tribunale per i Minorenni di Torino.
- Favorire la partecipazione del proprio personale ai momenti di formazione e di aggiornamento in tema di giustizia riparativa
- Partecipare all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione e di formazione sui temi della giustizia riparativa.
- Partecipare ad attività di ricerca sugli interventi di giustizia riparativa.
- Garantire la messa a disposizione e l'utilizzo di locali attualmente destinati al Centro di Giustizia Riparativa (Novara, via Gibellini 20) secondo quanto previsto dal "Protocollo di Intesa per la costituzione e l'avvio del centro di giustizia riparativa di Novara".
- Assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili, la dotazione di attrezzature e di strumentazione informatica necessaria allo svolgimento di tutte le attività del centro di mediazione.

## **Il Tribunale per i minorenni di Torino** e la **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni** si impegnano a:

- Individuare un magistrato o un giudice onorario e un sostituto procuratore referenti per le attività di Giustizia Riparativa di Giustizia di Comunità
- Partecipare all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione e di formazione sui temi della giustizia riparativa e di Giustizia di Comunità
- Favorire la partecipazione di magistrati e giudici onorari a momenti formativi specifici
- Collaborare alle attività di ricerca promosse dai Soggetti firmatari

Si avvalgono inoltre - per quanto di competenza - dei Centri di Mediazione ai fini degli interventi di Giustizia riparativa.

## **La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza** si impegna a:

- Mettere a disposizione ogni utile informazione, inerente i temi della giustizia riparativa e di comunità, pervenuta all'Ufficio
- Partecipare all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione e di formazione sui temi della giustizia riparativa e di comunità
- Sostenere la realizzazione degli interventi di giustizia riparativa attraverso la sensibilizzazione dei servizi socio-assistenziali, socio-culturali e delle istituzioni scolastiche e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati
- Promuovere la diffusione tra i tutori volontari delle soluzioni e delle buone prassi derivanti dall'applicazione del presente Protocollo.

## **Art. 2**

### **Compiti dei Centri di Mediazione**

Il **Centro Mediazione di Torino**, attraverso le unità di personale messo a disposizione dagli enti firmatari e di coloro che vi operano in qualità di mediatori professionisti volontari:

- Avvia gli interventi di mediazione in ambito penale su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria minorile, dei Servizi Minorili della Giustizia, dei Servizi degli Enti Locali e di tutti i soggetti, istituzionali e non, che ritengono proficua una presenza mediativa.
- Offre spazi di "ascolto dedicato" alle vittime di reato.
- Collabora con l'Autorità Giudiziaria minorile, con i Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali per la realizzazione di tutti gli interventi di Giustizia Riparativa.
- Attiva, compatibilmente con le risorse umane disponibili, incontri di sensibilizzazione e/o laboratori di formazione sulla gestione e mediazione dei conflitti, sia in ambito scolastico che in ambito sociale. Attiva, altresì percorsi di educazione alla gestione dei conflitti ed alla legalità, in collaborazione con le istituzioni del territorio.
- Promuove la diffusione di una cultura della mediazione volta alla ricostruzione delle relazioni interpersonali e del legame sociale
- Partecipa all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione, di confronto e di formazione sui temi della Giustizia Riparativa rivolti agli operatori dei Servizi territoriali, dei Servizi Minorili, e del privato sociale.
- Collabora alle attività di studio e ricerca promosse dal Centro Giustizia Minorile, dalla Regione Piemonte, dal Comune di Torino e dalle Università, anche accogliendo tirocini professionalizzanti e tesi.
- Collabora, per tutti gli interventi a favore delle vittime di reato con: Rete Dafne Torino, Centro Antiviolenza dl Comune di Torino, Progetto ARIA, Centro Relazioni Famiglie, Nucleo di prossimità della Polizia Municipale e tutti gli altri soggetti, istituzionali e non, che svolgono attività a sostegno delle vittime.
- Ai fini del monitoraggio previsto dalla DGR 12/2008, fornisce i dati relativi alla propria attività alla Regione, al Comune di Torino, alla Cabina di regia e al Centro Giustizia Minorile, per quanto attiene alle richieste provenienti dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
- Predisponde annualmente una relazione tecnica sull'attività svolta e un documento di programmazione per l'anno successivo con il relativo piano finanziario che trasmette ai componenti della Cabina di regia.
- Svolge compiti di coordinamento delle attività di giustizia riparativa svolte anche dal Centro di Giustizia Riparativa di Novara e dagli eventuali nuovi centri che si potranno avviare sul resto del territorio piemontese;
- Riceve dalla Procura e dal Tribunale per i minori di Torino tutte le richieste di mediazione che provvederà a smistare, per via telematica, al Centro di Giustizia Riparativa di Novara e agli altri eventuali centri che si potranno avviare in futuro, per quanto territorialmente di loro competenza

Il **Centro di Giustizia Riparativa di Novara**, attraverso le unità di personale messo a disposizione dagli enti firmatari e di coloro che vi operano in qualità di mediatori professionisti volontari:

- Con il coordinamento del Centro di Mediazione di Torino, avvia gli interventi di mediazione in ambito penale su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria minorile, dei Servizi indicati nelle linee guida e di tutti i soggetti, istituzionali e non, che ritengono proficua una presenza mediativa.
- Offre spazi di "ascolto dedicato" alle vittime di reato
- Collabora con l'Autorità Giudiziaria minorile, con i Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti Locali per la realizzazione di tutti gli interventi di Giustizia Riparativa.
- Attiva, compatibilmente con le risorse umane disponibili, incontri di sensibilizzazione e/o laboratori di formazione sulla gestione e mediazione dei conflitti, sia in ambito scolastico che in ambito sociale finalizzati alla prevenzione della denuncia/querela. Attiva altresì percorsi di educazione alla gestione dei conflitti ed alla legalità, in collaborazione con le istituzioni del territorio.
- Promuove la diffusione di una cultura alla mediazione volta alla ricostruzione delle relazioni interpersonali e del legame sociale.

- Partecipa all'organizzazione di momenti di sensibilizzazione, di confronto e di formazione sui temi della Giustizia Riparativa rivolti agli operatori dei servizi territoriali, dei Servizi Minorili e del privato sociale.
- Collabora, per tutti gli interventi a favore delle vittime di reato con: Centro Antiviolenza Provinciale di Novara e tutti i soggetti, istituzionali e non, che svolgono attività a sostegno delle vittime.
- Ai fini del monitoraggio previsto dalla DGR 12/2008, fornisce i dati relativi alla propria attività alla Regione, al Comune di Novara, alla Cabina di Regia e al Centro Giustizia Minorile per quanto attiene alle richieste provenienti dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità..

### **Art.3**

Si rinvia l'approvazione delle *“Linee guida in materia di Giustizia Riparativa e di Giustizia di Comunità”* a successivo provvedimento della Regione Piemonte, a seguito di un lavoro di revisione e aggiornamento su iniziativa della Cabina di regia in base alle proposte elaborate dal Gruppo tecnico.

### **Art. 4**

#### **Gruppo Tecnico e Cabina di Regia**

Gli aspetti applicativi, organizzativi e gestionali della presente intesa sono demandati ad un Gruppo Tecnico, di cui fanno parte rappresentanti dei Soggetti firmatari. Tale organismo si incontra con frequenza semestrale su convocazione del Comune di Torino.

La Cabina di Regia è composta dai livelli dirigenziali dei partner istituzionali e dalla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, si riunisce di norma una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni volta si debbano assumere decisioni relative alle attività previste dalla presente intesa. In prossimità della chiusura dell'anno solare e in tempo utile per pianificare l'attività per l'anno successivo, la Regione Piemonte convoca la Cabina di Regia per un incontro programmatico al quale partecipa anche il Gruppo Tecnico.

I componenti della Cabina di Regia si impegnano a sviluppare azioni finalizzate a coinvolgere nella presente intesa altri soggetti istituzionali. Tale ampliamento, oltre a favorire la diffusione di una cultura conciliativa e riparativa, persegue l'obiettivo di promuovere la nascita e la crescita di poli di Giustizia Riparativa sul territorio regionale in modo da rendere più fruibili e capillari gli interventi.

Il settore minori della Commissione Regionale tecnico consultiva, disadattamento, devianza, criminalità, costituita a norma dell'art. 13 D. Lgs. 272/89, può proporre alla Cabina di Regia integrazioni e/o modifiche anche in conseguenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative relative ai temi oggetto del presente Protocollo d'intesa.

### **Art.5**

#### **Disposizioni finali**

Il protocollo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e deve essere rinnovato con atto formale, previo accordo tra le parti assunto in Cabina di Regia, salvo disdetta motivata di una delle parti, da comunicarsi con almeno tre mesi di anticipo agli altri partner. Eventuali modifiche non interromperanno comunque le attività previste dalla presente intesa.

Il presente Protocollo sostituisce la precedente intesa e impegna i Soggetti firmatari interessati ad avvenuta approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria

Per il Comune di Torino

Per il Comune di Novara

Per il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta  
Il Presidente

Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni  
Il Procuratore

Per la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza  
La Garante